

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

RIUNIONE MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013

1. Ricorso sig. SCIENZA GIUSEPPE (all'epoca dei fatti tecnico tesserato a favore della società A.C. Legnano s.r.l.)

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. in relazione alla gara Rodengo Saiano/Lignano del 9.5.2010 - nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

2. Ricorso sig. ABBATE LUIGI (all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato a favore della società A.C. Legnano s.r.l.)

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 7, comma 1, 2 e 5 e art. 9 C.G.S. in relazione alla gara Rodengo Saiano/Lignano del 9.5.2010 - nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

3. Ricorso calc. BAGALINI STEFANO (all'epoca dei fatti, calciatore tesserato a favore A.C. Sangiustese S.r.l.)

avverso la sanzione della squalifica di mesi 9 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 7 comma 7 C.G.S. - nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013)

4. Ricorso sig. BAGALINI ROBERTO (all'epoca dei fatti, arbitro effettivo sezione AIA di Fermo)

avverso la sanzione della inibizione di mesi 9 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 40 commi 1, 2 e 3, lettere a) e c) del Regolamento A.I.A e dell'art. 7, comma 7, C.G.S. - nota n. 643/893 pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013 (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2), li **ACCOGLIE** e proscioglie per le ragioni di cui in motivazione i Sigg.ri Scienza Giuseppe e Abbate Luigi.

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3) e 4), li **ACCOGLIE IN PARTE** e riduce la sanzione nei confronti di Bagalini Stefano e Bagalini Roberto a mesi 6 di squalifica.

5. Ricorso CALCIO COMO S.r.l.

avverso la sanzione della chiusura del settore dello stadio abitualmente occupato dalla tifoseria cosiddetta “ultras” per 1 gara effettiva, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 n.2 bis C.G.S., inflitta alla reclamante seguito gara Albinoleffe/Como del 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

RINUNCIA